

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Aps LIBERA OFFICINA 21,22,23

Art. 1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e delle successive norme in materia, è costituito l'Ente di Terzo Settore, denominato: **Aps LIBERA OFFICINA 21,22,23** sotto forma di associazione di promozione sociale. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha la sede legale in Napoli alla Via Cilea n.102. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri stabiliti dal Codice Civile.

Art. 5 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona. In particolare l'associazione promuove direttamente o in collaborazione attività di abilitazione, educazione e supporto all'integrazione dei soggetti portatori di disabilità psicosofiche.

L'associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, motorie sportive, assistenziali, ambientaliste, educative, di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) formazione universitaria e post-universitaria;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

a) È un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti gli associati, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale;

b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;

- c) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i ragazzi partecipanti, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
- d) Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e degli associati.

Art. 7 - ASSOCIATI

Sono associati dell'associazione le persone fisiche, le altre associazioni di promozione sociale o Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigore. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto dalla normativa vigente, l'associazione ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo del versamento annuale della quota associativa. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono essere associati tutti i cittadini che ne condividano le finalità.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) **soci fondatori**: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica nonché eletti all'unanimità dai soci fondatori; Tali soci hanno diritto di voto.
- 2) **soci ordinari**: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto. Ogni socio può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) essere informati sulle attività dell'associazione;
- b) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- c) solo i soci fondatori possono votare in Assemblea;
- d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- e) esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'Ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti:

- a) al pagamento della quota di iscrizione annuale decisa dai soci Fondatori;
- b) al pagamento delle quote bimestrali di partecipazione decise dai soci Fondatori: le quote versate non sono, in ogni caso, restituibili;
- c) alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati possono essere sospesi, esclusi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota annuale e/o delle quote bimestrali senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Art. 10 – VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 11 - GLI ORGANI

Sono organi dell'associazione

- a) L'Assemblea dei soci fondatori;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.
- d) L'Organo di Amministrazione

Art. 12 - L'ASSEMBLEA

a) L'Assemblea - *organo sovrano dell'associazione* - è composta da tutti i soci fondatori.

Ciascun socio fondatore ha diritto ad un voto. Non è consentito il voto per delega.

b) L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci fondatori.

c) In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci fondatori.

d) L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei soci fondatori.

e) Le deliberazioni dell'assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti agli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

f) Le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e se si ha la maggioranza dei voti dei presenti.

g) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- viene convocato dal Presidente o da due terzi dei Consiglieri con almeno 7 giorni di anticipo, dandone apposita comunicazione ufficiale ai componenti del Consiglio Direttivo tramite e-mail. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza;
- dura 3 anni ed è rinnovato automaticamente;
- è eletto da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative;
- Il membro del consiglio direttivo può essere portatore di deleghe ma non può votare in relazione alle deliberazioni sui bilanci e alle responsabilità degli amministratori medesimi ;
- è formato da un numero di soci compreso tra 3-5 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e massimo 5 soci;
- approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- l'importo della quota associativa di iscrizione annuale;
- l'importo delle quote di partecipazione bimestrali annuali;
- elegge gli Organi dell'Associazione;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria di norma una volta l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno metà dei soci fondatori.

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente, dai soci fondatori e dai soci ordinari;

i) L'Assemblea:

- predisporre il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'attenzione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere a questi ultimi;

Art. 15 - IL PRESIDENTE

a) Il Presidente è il *legale rappresentante dell'associazione* e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- stipula gli atti inerenti l'attività;

b) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.

c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo coincide con la figura del Presidente.

Art. 17 - PATRIMONIO E BILANCIO

a) Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- proventi da tesseramento;
- eventuali versamenti degli associati, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
- eventuali contributi pubblici;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
- beni mobili e immobili di proprietà.

Art. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017; ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017

Art. 20 - ESERCIZI SOCIALI

a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;

b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo. Il rendiconto economico eventualmente approvato va depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno successivo.

Art. 21 - RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVE

a) Le responsabilità amministrative sono condivise dai soci fondatori;

b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

Art. 22 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri contabili:

- il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dei consiglieri;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa e delle quote bimestrali, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 23 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Aps e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma I del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente

dell'Associazione nella sua qualità di legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art.24 – PERSONALE RETRIBUITO

L'Aps può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Art. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.26 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'atto dell'operatività del R.U.N.T.S medesimo.

L'acronimo E.T.S. o in via sussidiaria quello di Aps potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S o, in attesa della sua operatività, presso i registri regionali.